

Codice A1805B

D.D. 24 aprile 2020, n. 1151

L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Rinnovo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'invaso AL00041 sito nel comune di Castelletto Monferrato (AL), in località Cascina Beltondino, di proprietà del Sig. Ricaldone Luigi.



ATTO N. DD-A18 1151

DEL 24/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Rinnovo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'invaso AL00041 sito nel comune di Castelletto Monferrato (AL), in località Cascina Beltondino, di proprietà del Sig. Ricaldone Luigi.

Premesso che:

in data 30.10.1995, ai sensi dell'art. 12 delle LL.RR. 58/95 e 49/96, il Sig. Ricaldone Luigi, proprietario dello sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, Cat. B, cod. AL00041, sito nel comune di Castelletto Monferrato (AL), in località Cascina Beltondino, aveva presentato regolare denuncia dell'invaso al Servizio Regionale OO.PP. e Difesa del Suolo di Alessandria, allegando la perizia giurata a firma dell'Ing Marafioti Gregorio, attestante la sicurezza dell'opera per la pubblica incolumità;

in data 03.11.2005 ai sensi dell'art. 20 del D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R il proprietario, aveva presentato al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria la perizia tecnica definitiva dell'invaso, a firma dell'Ing. Marafioti Gregorio;

ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R, in data 05.02.2007 il Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo, prendendo atto della documentazione trasmessa, aveva espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto e con determina dirigenziale n. 22 del 14.02.2007 lo stesso Settore Regionale aveva autorizzato alla prosecuzione dell'esercizio dello sbarramento il Sig. Ricaldone Luigi. In tale occasione era stato trasmesso al proprietario anche il disciplinare di esercizio dell'impianto, da aggiornare dopo 10 anni;

Considerato che:

essendo scaduto il termine di 10 anni indicato sul suddetto disciplinare di esercizio, in data 30.01.2018 (prot. n. 4626/A1805A) è stata richiesta dal Settore Difesa del Suolo una perizia

tecnica/collaudo per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e in data 28.05.2019 (Prot. 24274/A1805A) il Sig. Ricaldone Luigi, ha inviato al Settore Difesa del Suolo la perizia tecnica di collaudo per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso, a firma dell'Ing. Geol Massone Giuseppe e dell'Ing. Di Cosmo Rita, con successive integrazioni (Prot. 39238 del 04.09.2019);

il Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, avendo effettuato l'ultimo sopralluogo in loco insieme a funzionari del Settore Difesa del Suolo in data 17.07.2019, ha trasmesso al Settore Difesa del Suolo il parere favorevole con prescrizioni al rinnovo della prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di accumulo in data 16.04.2020 (Prot. 19030).

Preso atto del disciplinare d'esercizio e della documentazione prodotta.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r.n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso:

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 28.07.2008 n. 23
- L.R. 06.10.2003 n. 25
- D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R

DETERMINA

· Art. 1 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003 il Sig. Ricaldone Luigi, in qualità di proprietario, alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, ad uso irriguo, Cat. B, cod. AL00041, sito nel comune di Castelletto Monferrato (AL), in località Cascina Beltondino;

· Art. 2 – di disporre che l'esercizio dell'impianto sia regolato dal rispetto del nuovo disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la proprietà richiedente è vincolata nella gestione dell'opera. Gli elaborati tecnici sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e Settore Difesa del Suolo;

· Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e visto l'art. 5 del disciplinare d'esercizio, il Sig. Ricaldone Luigi, in qualità di proprietario, quale responsabile a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;

· Art. 4 – di disporre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo

opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;

· Art. 5 – di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite siano inviati al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e al Settore Difesa del Suolo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
(Dott. Geol. Giulia Bodrato)

Il coordinatore Area Dighe
(Ing. Roberto Del Vesco)

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta
Allegato

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
 Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti

roberto.crivelli@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it

Codice invaso AL00041 Invaso di categoria B, tipologia D		Bacino di accumulo idrico ad uso IRRIGUO
Comune di	CASTELLETTO MONFERRATO(AL)	Località CASCINA BELTONDINO
Proprietà	LUIGI RICALDONE	
Gestore	LUIGI RICALDONE	

DISCIPLINARE DI ESERCIZIO n° 2 PER INVASI ESISTENTI (RINNOVO)

PREMESSA

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolata la prosecuzione dell'esercizio del bacino di accumulo idrico per uso **IRRIGUO** in comune di **CASTELLETTO MONFERRATO (AL)**, località **CASCINA BELTONDINO** è predisposto sulla base:

1. dei dettami del Regolamento D.P.G.R. 09/11/2004, n° 12/R;
2. del sopralluogo effettuato in data **17 LUGLIO 2019** da funzionari del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti (ufficio di Alessandria) con sede in in Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria e del Settore Difesa del Suolo con sede in C.so Stati Uniti, 21 10128 Torino.

LOCALIZZAZIONE DEL BACINO

Comune di CASTELLETTO M.TO	Provincia di Alessandria
Località	CASCINA BELTONDINO
Coordinate 32TMQ	63007980
Volume complessivo dell'invaso	75.000 mc
Inquadramento catastale	N.C.E.U. F. 7

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

- Bacino idrico con diga di ritenuta, con invaso utilizzato a scopo **IRRIGUO**.
- **Tipologia sbarramento:**
 - o Altezza massima del corpo diga: **5,74 m** (da perizia tecnica);
 - o Altezza minima del corpo diga: **dato assente**;
 - o Volume massimo di invaso: **75.000 mc** (da perizia tecnica);
 - o Superficie del bacino imbrifero di influenza: **4,10 Km²** (da perizia tecnica);
 - o Superficie dello specchio d'acqua: **0,016 Km²** (da documentazione pregressa);

- Lunghezza del corpo diga: **140,00 m** (da perizia tecnica),
- Larghezza media del coronamento: **4,00 m** (da perizia tecnica);
- Franco minimo: **1,5 m** (da documentazione pregressa);
- Quota media fondo alveo: **116,00 m s.l.m.** (da perizia tecnica);
- Quota coronamento: **122,00 m s.l.m.** (da perizia tecnica);
- Scarico di superficie: **presente**;
- Scarico di fondo: **assente**;
- Alimentazione: **acque meteoriche, superficiali e di falda**;
- Recinzione: **assente**;
- Cartellonistica: **presente**;
- Asta idrometrica: **assente**;
- Vegetazione: **assente**;
- Piezometri: **assenti**;
- Capisaldi: **assenti**;
- Stato di conservazione: **buono**.

ARTICOLO I - GENERALITÀ

Ai fini della tutela della incolumità delle popolazioni e dei territori, il proprietario dovrà provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla costante manutenzione dell'opera, alla vigilanza sull'opera, sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle, nonché ai controlli sull'efficienza delle opere e delle eventuali strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla Legge Regionale n° 25/2003 e dal Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 09/11/2004, n° 12/R, oltre che alle condizioni di seguito espresse.

Si dovrà privilegiare un utilizzo plurimo della risorsa accumulata che, prevalentemente, allo stato attuale, risulta **IRRIGUO**.

ARTICOLO II – OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE

Opere di adeguamento

Per la prosecuzione dell'esercizio dovranno essere realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese del proprietario dell'opera, le opere e le dotazioni di sicurezza di seguito prescritte:

- Dovrà essere controllata periodicamente la stabilità dello sbarramento e la presenza di acqua filtrante all'esterno;
- Dovrà essere sempre mantenuta libera e accessibile la parte del coronamento dello sbarramento al fine di non ostacolare eventuali interventi di urgenza.
- Dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità di tutte le parti che compongono la struttura del lago e di tutte le relative misure di protezione;
- Andrà sempre tenuto pulito lo scarico di superficie esistente per agevolare lo smaltimento delle eventuali portate in eccesso che si dovessero verificare a seguito di eventi meteorici intensi;

- Dovrà essere tenuta sotto controllo la vegetazione presente lungo tutte le sponde.
- Dovrà essere installata una recinzione o dei dispositivi antintrusione intorno all'invaso in modo da evitarne l'accesso in maniera accidentale;
- Dovrà essere posizionata un'asta idrometrica per la lettura periodica dei livelli idrici.

I lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre **UN ANNO** dalla data della determina di autorizzazione.

Opere di manutenzione

Il rilevato arginale dovrà essere mantenuto scevro da nuova vegetazione arborea e arbustiva, essendo altresì consentito l'inerbimento dello stesso.

Lo scarico di superficie esistente dovrà essere preservato da intasamenti di materiale vario tali da ridurre la sezione utile di deflusso della portata dell'evento di piena; in ogni caso le acque sfiorate dovranno essere sempre convogliate in un impluvio naturale (o in un canale di idonea sezione).

In caso di erosioni o movimenti franosi del corpo dell'invaso, occorrerà provvedere all'immediato ripristino dei paramenti.

La recinzione, una volta realizzata, dovrà essere mantenuta sempre in perfetto stato di efficienza e ripulita da eventuale vegetazione in modo da rendere sempre ben visibile la cartellonistica presente.

Per il problema dell'interrimento che può avvenire negli anni e della sua influenza sulla funzionalità delle opere di scarico, le operazioni di svaso, spurgo e sfangamento dovranno essere svolte nel rispetto dell'ambiente circostante e in ottemperanza alla normativa vigente.

ARTICOLO III – VIGILANZA

Il proprietario/gestore dell'invaso è tenuto a verificare il corretto funzionamento dello scarico e delle dotazioni di sicurezza installate. Dovranno inoltre essere effettuate tutte le visite che si riterranno necessarie all'invaso, per verificare:

- la perfetta efficienza dello scarico scarico;
- lo stato dei paramenti;
- il livello idrico sull'asta idrometrica;
- l'eventuale presenza di anomale filtrazioni;
- eventuali altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta;
- eventuali indizi di movimenti franosi nell'area circostante all'invaso o di ogni altra manifestazione, che facciano temere per la sicurezza a valle.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o tellurici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invaso.

Questo Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti può richiedere l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati incaricati dal proprietario.

Tali osservazioni andranno riportate con frequenza mensile sull'apposito registro allegato al presente disciplinare (Allegato 1); i dati raccolti dovranno essere comunicati al Sindaco e al Settore Regionale Difesa del Suolo, con frequenza annuale, e dovranno anche essere comunicati i dati che si raccolgono in occasione di fenomeni gravosi oppure alluvionali. Qualora si rilevino delle anomalie, dovrà essere data immediata comunicazione al Sindaco e al Settore Regionale Difesa del Suolo ed, in via precauzionale, il gestore provvederà, con le dovute cautele, alla limitazione dell'invaso o allo svuotamento completo dello stesso.

Questo Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti ed il Settore Regionale Difesa del Suolo potranno effettuare **visite periodiche di controllo** sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere. Il Sindaco stesso, al fine della tutela della pubblica incolumità, può disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al Settore Regionale Difesa del Suolo ed alla struttura regionale tecnica decentrata competente per territorio, ferme restando le competenze in ordine al Regio Decreto n° 523 del 25 luglio 1904. In caso di accertate carenze o di mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e delle misure di salvaguardia ordinate a seguito delle citate visite, il Sindaco, sentito il parere del Settore Regionale Difesa del Suolo, dovrà imporre al proprietario i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

ARTICOLO IV – MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

Ogni ipotesi di modifica alle opere, sia durante la costruzione, sia durante l'esercizio anche per interventi di manutenzione straordinaria, che ne alteri in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali rispetto al progetto approvato o alla situazione esaminata per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, deve essere preventivamente sottoposta all'esame della Conferenza dei Servizi istituita presso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, corredata della documentazione necessaria, elencata agli articoli 10 e 11 del D.P.G.R. 09/11/2004 n° 12/R.

La Conferenza dei Servizi prende in esame la documentazione, relativa alle parti modificate ed a quelle che subiscono modifiche a seguito dei lavori per i quali si richiede l'autorizzazione (anche le aree nell'intorno o a valle, se vengono cambiati i deflussi).

Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio. Anche la demolizione delle opere, finalizzata al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, deve essere descritta in un progetto che il proprietario deve trasmettere al Settore Regionale Difesa del Suolo per ottenere, se valutata necessaria, anche l'approvazione della Conferenza dei Servizi istituita all'interno della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con sede in Corso Stati Uniti n° 21 – 10128, Torino.

Deve essere consegnata della documentazione che, in linea di massima, proponga un ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione o almeno preveda l'impossibilità, per le opere rimanenti, di creare invasi o trattenute di alcun genere.

ARTICOLO V – RESPONSABILITÀ

La gestione dell'invaso dovrà avvenire, sotto la piena responsabilità del proprietario, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi. Di qualsiasi danno eventualmente causato a persone e/o cose, per effetto dell'esercizio dell'invaso, resta unico responsabile il proprietario.

Il proprietario dovrà far effettuare un nuovo collaudo del presente invaso da un tecnico abilitato tra **10 (DIECI) ANNI**; il vigente disciplinare, in tale circostanza, dovrà essere rinnovato. Prima di tale data, il disciplinare di esercizio potrà essere integrato e modificato dal Settore Regionale Difesa del Suolo; ciò potrà avvenire, in particolare, a seguito di varianti alle opere, esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, valutazioni tecniche successive, eventi alluvionali, modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe oppure a valle dello sbarramento.

ARTICOLO VI – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTINGIMENTI

Il proprietario dell'invaso dovrà inoltre comunicare al Sindaco i dati caratteristici dell'invaso, al fine di favorire la predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile. Il Sindaco, nella predisposizione di detto piano, dovrà tenere conto della presenza sul territorio delle suddette strutture e indicare le misure da attivare, in caso di collasso, a tutela della pubblica incolumità. Le misure da attuare e le procedure da seguire nelle differenti condizioni di rischio sono descritte nell'Allegato 2.

Il proprietario inoltre dovrà rendere eventualmente disponibile la risorsa idrica accumulata per necessari attingimenti finalizzati allo spegnimento di incendi.

ARTICOLO VII – DOMICILIO E REPERIBILITA'

La proprietà e responsabilità/gestione dell'invaso è del **Sig. Ricaldone Luigi** domiciliato in _____, titolare dell'omonima azienda agricola, reperibile al numero telefonico _____ il quale si impegna a comunicare con tempestività al Sindaco protempore del comune di Castelletto Monferrato, al Settore scrivente ed al Settore Difesa del Suolo eventuali variazioni di indirizzo o di cambiamento di gestione.

II FUNZIONARIO ESTENSORE

Dott. Marcello GOLDINI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Roberto CRIVELLI

ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento descrive le condizioni che devono verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto di conseguenza. È di fondamentale importanza che il proprietario/gestore dello sbarramento e l'amministrazione comunale ove esso è ubicato siano a conoscenza di queste indicazioni.

In condizioni di normale esercizio dell'impianto, il gestore dello stesso è tenuto ad una attività di ordinaria vigilanza, come descritto nell'articolo III del disciplinare d'esercizio.

In condizioni particolari, dovuti a fenomeni meteorici particolarmente intensi, a sisma, a malfunzionamenti o danni allo sbarramento, il gestore è tenuto ad attuare quanto descritto di seguito, in quanto si viene a configurare un «**Rischio diga**», definito come "il rischio dovuto a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle, quali precipitazioni intense, sismi, problemi statici dello sbarramento, ecc". Per esso sono definite quattro distinte fasi: preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso.

Fasi di allerta per «RISCHIO DIGA»

FASE DI PREALLERTA

Quando si attiva	<p>A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di piogge molto intense o comunque in tutti i casi che il gestore riterrà significativi, <u>si verifica una fase di «preallerta»</u> quando l'invaso supera la quota massima di regolazione, cioè <u>quando avviene la tracimazione degli sfioratori di superficie</u> oppure quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura degli scarichi presidiati da paratoie.</p>												
	<p><u>In caso di sisma</u> che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), rientri in quanto indicato nella seguente tabella:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Scala Richter (Magnitudo)</td> <td>≥ 4</td> <td>≥ 5</td> <td>≥ 6</td> <td>≥ 7</td> <td>≥ 8</td> </tr> <tr> <td>Distanza delle opere dall'epicentro (km)</td> <td>≤ 25</td> <td>≤ 50</td> <td>≤ 80</td> <td>≤ 125</td> <td>≤ 200</td> </tr> </table>	Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8	Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200
Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8								
Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200								
Cosa deve fare il gestore	<p>Nella fase di preallerta <u>conseguente ad afflussi idrici al serbatoio</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>si informa sull'evolversi della situazione idrometeorologica</u>, consultando ad esempio i bollettini meteorologici pubblicati sul sito www.arpa.piemonte.it; - <u>comunica</u> alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica e al settore competente per gli sbarramenti l'andamento dei livelli di invasore, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare; - qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore <u>si prepara a gestire le eventuali successive fasi di allerta</u>; - <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1. <p>Nella fase di preallerta <u>conseguente a sisma</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>controlla</u> immediatamente le condizioni dello sbarramento; - <u>ne comunica gli esiti al comune</u> ove esso è ubicato, sia nel caso si fossero riscontrati problemi, sia nel caso opposto; - nel caso si fossero riscontrati problemi, attiva le fasi successive; - <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1; 												

FASE DI VIGILANZA RINFORZATA

<p>Quando si attiva</p>	<p>Quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico.</p>
	<p>In caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde.</p>
	<p>In occasione di apporti idrici che facciano temere o presumere il superamento della quota di massimo invaso, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio, al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto.</p> <p>Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, in linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, il valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel Disciplinare o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso.</p>
	<p>per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile</p>
	<p>in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza dell'impianto.</p>
<p>Cosa deve fare il gestore</p>	<p>avvisa tempestivamente dell'attivazione della fase il Settore regionale competente per gli sbarramenti, il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), la Protezione civile regionale, l'autorità idraulica,</p> <p>comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata per sisma, la comunicazione è integrata dalle informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti. attua i provvedimenti necessari per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto e assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco;</p> <p>in caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota di massimo invaso;</p> <p>tiene informato il comune sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare;</p> <p>comunica il rientro della fase di vigilanza rinforzata, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta;</p> <p>Annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.</p>

FASE DI PERICOLO

<p>Quando si attiva</p>	<p>Quando il livello d'acqua nel serbatoio superi la quota di massimo invaso, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio.</p>
	<p>In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso.</p>
	<p>Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente.</p>
	<p>In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.</p>
<p>Cosa deve fare il gestore</p>	<p>fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, il gestore :</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati: <ul style="list-style-type: none"> o il Settore regionale competente per gli sbarramenti, o il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), o la Protezione civile regionale, o l'autorità idraulica circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze; - mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso; - comunica il rientro della fase di pericolo che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla Vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di Vigilanza ordinaria; - al termine dell'evento, presenta al comune una relazione su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati; - annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI COLLASSO

<p>Quando si attiva</p>	<p>Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni.</p> <p>La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.</p>
<p>Cosa deve fare il gestore</p>	<p>Fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi,</p> <ul style="list-style-type: none">- provvede immediatamente ad informare:<ul style="list-style-type: none">• il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia),• la Protezione civile regionale,• il Settore regionale competente per gli sbarramenti,• il Comune ove è ubicato l'impianto;• i comuni a valle dell'impianto, che potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento, nonché le relative prefetture.- mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.

ALLEGATO 3 - DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco dei numeri telefonici, fax, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli Enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

Codice invaso	AL00041
Proprietario	Sig. Ricaldone Luigi

	SEDE	telefono	fax/mail
Proprietario dello sbarramento	Sig. Ricaldone Luigi		
Gestore dello sbarramento	Sig. Ricaldone Luigi		
Stazione Carabinieri Forestali	Via Giovanni Amendola, 1/E 15121 – ALESSANDRIA (AL)	0131/445464	fal43333@pec.carabinieri.it
Vigili del Fuoco	Via S. Giovanni Bosco n° 72 15121 - ALESSANDRIA	0131/316711	
Comune di CASTELLETTO MONFERRATO (AL)	Piazza Astori n° 1 15040 CASTELLETTO MONFERRATO (AL)	0131/233165	P.E.C. : castellettomonferrato@pec.it
Settore Protezione Civile Provinciale	Piazza della Libertà n° 17 15121 - ALESSANDRIA	0131/3041	protocollo.generale@cert.provincia.alexandria.it
Settore Protezione Civile Regionale	Corso Marche n° 79 10146 TORINO	011/4326600	011/740001
Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti – Sede di Asti	Piazza Turati n° 4 15121 - ALESSANDRIA	0131/577111	0131/232801 tecnico.regionale.AL_AT@cert.regionepiemonte.it
Settore Regionale competente per gli sbarramenti	C.so Stati Uniti n° 21 10128 TORINO	011/4322648	
Prefettura	Piazza della Libertà n° 17 15121 - ALESSANDRIA	0131/310111	
Ingegnere Responsabile			
Responsabile di impianto	proprietario		
Guardiano	proprietario		